



# CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO

Provincia di Cuneo

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*


**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Via Roma, 74 - C.A.P. 12011 - tel. 0171-754170 - fax 0171-754172

[www.comune.borgosandalmazzo.cn.it](http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it)

[polizia-municipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it](mailto:polizia-municipale@comune.borgosandalmazzo.cn.it)

Codice fiscale e partita IVA 00449510049



CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI E RELATIVA CUSTODIA, – PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2021 RINNOVABILE PER DUE ANNI – CODICE C.I.G. Z772986C6B

## Capitolo I

### Norme generali

#### 1. Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato riguarda la concessione, da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo, dei servizi di rimozione, trasporto e custodia veicoli nel territorio comunale, di blocco dei veicoli tramite l'uso di bloccaruote e di recupero dei veicoli di proprietà comunale in caso di guasto o sinistro stradale che veda coinvolti i veicoli stessi.

#### 2. Obblighi e rinvio

Le parti fanno espresso rinvio e si obbligano al pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato speciale di concessione, nonché dell’offerta presentata;

#### 3. Descrizione del servizio

Il servizio di rimozione, trasporto e custodia veicoli nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo e servizio blocco dei veicoli tramite l'uso di bloccaruote dovrà essere effettuato utilizzando la massima perizia (es.: per le vetture di nuova generazione occorrerà verificare se necessario procedere allo sblocco del cambio automatico e del freno di stazionamento elettrico) comprendendo le seguenti prestazioni:

##### 1. Rimozione

- a. servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli di qualsivoglia categoria disposte ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della strada e degli articoli 354 e 397 DPR 16 dicembre 1992, n. 495;
- b. servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione oppure semplice spostamento di veicoli per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, protezione civile, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l’incolumità pubblica, non correlate all’applicazione di sanzioni accessorie. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli operatori della Polizia Locale e si svolgeranno secondo le procedure previste, dando precedenza allo spostamento dei veicoli

nelle immediate adiacenze;

- c. servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione veicoli proventi di furto o altro reato per i quali si renda necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi. Le presenti disposizioni non si applicano in caso di sequestro penale e sono limitate ai casi eccezionali e necessari secondo la valutazione del personale operante della polizia locale, nel caso in cui l'avente titolo non risulti prontamente reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi in loco a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'interesse esclusivo dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del codice civile e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra l'appaltatore e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi spesa. Se la rimozione avviene in presenza del proprietario o di altro avente titolo il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e l'appaltatore senza che la Polizia Locale rediga alcun atto. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione alle sanzioni accessorie del Codice della Strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia deve essere curato direttamente dall'appaltatore nei confronti dell'autorità giudiziaria competente e/o nei confronti dell'avente diritto alla restituzione.
- d. servizio di rimozione, trasporto, custodia e restituzione di veicoli a seguito del rilievo di incidenti stradali qualora le parti coinvolte non si avvalgano di concessionari di fiducia o sia necessario procedere a sequestro giudiziario. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale, nel caso in cui il conducente o l'avente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo dalla pubblica via o comunque, salvo sia possibile lasciare in sosta regolare il veicolo sinistrato, debitamente chiuso, ove non presenti pericolo per la pubblica incolumità.

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse del conducente o dell'avente titolo, essa avviene ai sensi del Libro IV - Titolo VI del codice civile e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra l'appaltatore e colui a vantaggio del quale è stato eseguito il recupero del veicolo. Pertanto, l'appaltatore dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'amministrazione concedente da qualsiasi spesa. Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del conducente, del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e l'appaltatore, ove richiesta la sua prestazione.

## **2. Blocco del veicolo**

In alternativa alla rimozione di cui al precedente paragrafo, la Polizia Locale può disporre il blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

Ai sensi dell'articolo 354 — comma 4 — del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. è vietata la rimozione dei veicoli destinati ai servizi di Polizia, anche se privati, ambulanze, Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in servizio in situazioni di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

## **3. Custodia**

La custodia di tutti i veicoli per i quali sono state eseguite dall'appaltatore le operazioni di cui

al precedente paragrafo 3.1 deve avvenire esclusivamente nella depositaria di cui al successivo articolo "Depositaria", ancorché l'appaltatore disponga di altre aree in altri Comuni. Per la custodia sono dovute le tariffe previste all'art.6 del presente capitolato. Le spese di custodia del veicolo dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello della rimozione.

#### **4. Restituzione veicoli**

Per restituzione dei veicoli oggetto dei servizi di cui all'art.1 del presente capitolato si intende la riconsegna degli stessi effettuata sul posto ovvero nel luogo di custodia da parte del Concessionario a soggetto legittimato al ritiro (proprietario/obbligato in solido o altro soggetto dagli stessi delegato). Il servizio di restituzione non comporta oneri aggiuntivi o spese.

A tal fine l'appaltatore deve assicurare il servizio senza soluzione di continuità per ogni giorno dell'anno, per ventiquattro ore al giorno e deve, inoltre, garantire l'apertura della depositaria per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, dalle ore 08.00 alle 12 e dalle 14 alle 20.00. Eventuali diversi orari potranno essere concordati tra gli interessati. La riconsegna effettuata dalle ore 20.00 alle 08.00 comporterà un costo aggiuntivo forfettario a carico del richiedente pari ad € 30,00.

La restituzione del veicolo avviene previo pagamento delle spese dovute per le operazioni effettivamente eseguite ex art. 397 del Regolamento di esecuzione di e di attuazione del Codice della Strada.

Qualora oggetto della restituzione sia un veicolo non Immatricolato in Italia, prima della restituzione del veicolo il concessionario deve verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art.207 C.d.S. non precedendo alla restituzione qualora in difetto.

#### **5. Durata del servizio**

La concessione ha durata biennale a decorrere dal 01/01/2020 e può essere soggetta a rinnovo espresso ai sensi dell'articolo 354 del D.P.R. 495/92 [Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada] per un ulteriori due anni.

L'amministrazione comunale potrà rinnovare la presente concessione, previo accertamento della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, mediante disposizione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale da rendere nota al concessionario a mezzo PEC da inviare almeno un mese prima di ogni scadenza triennale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento formale di stipula del contratto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 del Codice dei Contratti.

Sia nel caso di mancato rinnovo che nel caso di disdetta da parte del concessionario, quest'ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione fino all'individuazione del nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla scadenza triennale.

#### **6. Luogo di esecuzione del servizio**

Comune di Borgo San Dalmazzo, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata ove tale attività sia richiesta espressamente dalla Polizia Locale per l'espletamento dei servizi previsti da disposizioni di legge.

## 7. Remunerazione e tariffe

Per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo "Oggetto", l'affidatario applicherà per tutta la durata della concessione, le tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 13.08.2019, al netto del ribasso offerto in sede di gara, salvo quanto previsto dal D.M. 4 settembre 1998, n.401 in merito all'aggiornamento periodico.

Ai fini dell'applicazione delle suddette tariffe l'importo a carico dell'utente sarà determinato applicando arrotondando matematico all'unità di euro dell'importo risultante dalla tariffa al netto del ribasso offerto sommata all'aliquota I.V.A. in vigore al momento del conteggio.

L'affidamento del servizio di cui al presente capitolato è comprensivo di tutte le spese sostenute dall'appaltatore per i veicoli non ritirati dagli aventi titolo, anche dopo la scadenza naturale dell'affidamento, fino all'esecuzione delle procedure di alienazione, conformemente a quanto indicato dall'articolo 3 del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 s.m.i.

La citata somma è onnicomprensiva delle spese relative all'eventuale trasporto di veicoli dal vecchio appaltatore all'attuale affidatario del servizio.

Nell'eventualità di rimozione o blocco dei veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese, per qualsiasi motivo, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o rimborso al Comune nei seguenti casi:

1. rimozione e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
2. spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Locale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, di contingenze, di manifestazioni e mercati o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92.
3. veicoli risultati di provenienza furtiva la cui sottrazione sia stata denunciata alle competenti autorità in data e ora antecedenti alla rimozione;
4. negligenza del ritiro;
5. errori operativi del personale della Polizia Locale,
6. veicoli rimossi per i quali sia stata emessa, da parte della competente Autorità, ordinanza di annullamento del verbale o risarcimento delle spese;
7. veicoli di servizio della Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo e veicoli comunali in genere che per qualsiasi motivo abbiano necessità di traino.
8. eventuali spese di radiazione relative ai veicoli rimossi e non ritirati dai legittimi proprietari nei termini previsti da specifiche normative in combinato disposto con il Codice della Strada (DPR 460/1999, D. Lgs, 209/2003, D. Lgs. 152/2006);

Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Locale o dai competenti uffici comunali.

Le tariffe in vigore dovranno essere esposte in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico all'interno del deposito.

L'impresa non potrà pretendere dal Comune nessun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo o ragione per i servizi previsti dal presente capitolato, neppure nel caso di insolvenza del debitore,

per le spese relative alla rimozione e custodia del veicolo e per le eventuali controversie con il proprietario dello stesso.

Al concessionario è fatto assoluto divieto di applicare tariffe diverse da quelle di cui al presente articolo.

Secondo quando disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 13.08.2019 il giorno 05 dicembre è da considerarsi giorno festivo ai sensi dell'applicazione delle tariffe di cui al deliberato.

## **8. Parco automezzi**

Il servizio di rimozione dovrà essere effettuato esclusivamente con gli automezzi aventi le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. e funzionali stabilite all'appendice IV al titolo I del medesimo D.P.R., nonché in regola con quanto previsto dalla legge per i veicoli adibiti al soccorso stradale.

L'impresa appaltatrice dovrà essere in possesso esclusivo (proprietà, leasing, contratto di locazione o altra forma di possesso che garantisca la piena e continuativa disponibilità del veicolo in capo all'appaltatore per tutta la durata dell'affidamento) di almeno tre veicoli adibiti al soccorso stradale che nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada siano idonei a effettuare la rimozione di tutti i veicoli di cui all'articolo 47 Codice della strada sia per dimensioni sia per massa complessiva a pieno carico: di tali automezzi almeno un veicolo dovrà essere idoneo a effettuare la rimozione di veicoli aventi massa complessiva superiore a 10 t (autocarri, complessi veicolari, autobus ecc.). Tutti i tre veicoli sopra indicati dovranno essere in grado di intervenire contemporaneamente.

Tutti i veicoli adibiti al soccorso stradale dovranno stazionare nel medesimo deposito al fine di consentirne un pronto impiego entro il tempo massimo di 15 minuti dalla chiamata.

Il possesso di tutti i sopra citati requisiti dovrà decorrere dalla data di richiesta di partecipazione alla gara.

## **9. Depositeria**

L'appaltatore dovrà disporre direttamente, a qualsiasi titolo, di una struttura idonea per la custodia dei veicoli ubicata preferibilmente nel territorio comunale o comunque ad una distanza tale da consentire, nel rispetto del vigente Codice della Strada e in condizioni normali di traffico, ai veicoli adibiti al soccorso stradale di raggiungere il Comune di Borgo San Dalmazzo in un tempo non superiore a 30 minuti dalla chiamata.

Per disponibilità della rimessa si intende la titolarità in capo all'appaltatore del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato e per una validità non inferiore alla durata della concessione.

Detta struttura avrà le seguenti caratteristiche:

- a. essere comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici con un tempo di percorrenza non superiore a 30 minuti dal territorio comunale di Borgo San Dalmazzo;
- b. avere una capienza tale da consentire il ricovero di almeno 50 veicoli e comunque tale da consentire il ricovero tutti i mezzi rimossi dalla Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo per tutta la durata dell'affidamento, disposti con vie di accesso ed esodo;
- c. consentire la custodia di qualsiasi tipo di veicolo per dimensione e massa;
- d. essere completamente recintata su quattro lati con recinzione di altezza non inferiore a m.2,5

- atta ad impedire intrusioni da parte di terzi;
- e. essere idoneamente illuminata (almeno 5 lux) da un'altezza non inferiore a metri 5;
  - f. essere munita di un impianto di raccolta liquidi inquinanti con relative vasche di decantazione per lo stazionamento temporaneo di veicoli danneggiati a seguito di incidente stradale;
  - g. oltre a eventuali aree scoperte, dovrà avere una superficie coperta per il ricovero dei veicoli soggetti a deterioramento alle intemperie;
  - h. l'area adibita a depositaria dovrà essere distinta da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto destinata ad diversa attività (veicoli in attesa di demolizione, riparazioni, smontaggio o altro);
  - i. nell'area adibita a deposito non dovranno assolutamente essere effettuate operazioni di demolizione o di smontaggio dei veicoli;
  - j. l'area destinata a deposito ed una fascia di rispetto contigua di almeno 5 metri deve essere mantenuta priva di sterpaglie;
  - k. la struttura dovrà risultare espressamente autorizzata dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, a norma della L. n. 689/1981, D.P.R. 22.07.1982 n. 571, D.Lgs. n. 285/1992, nonché D.P.R. 13.02.2001 n. 189 in capo all'appaltatore;
  - l. essere in regola dal punto di vista edilizio/urbanistico;
  - m. essere attrezzata di ufficio, per la conduzione del servizio, decorosamente tenuta e fornita di utenza telefonica in grado di garantire l'immediato collegamento con la Centrale Operativa della Polizia Locale e funzionale alla gestione degli incassi a fronte della riconsegna ai proprietari dei veicoli rimossi.
  - n. la depositaria dovrà essere dotata di ogni misura di sicurezza prevista dalla vigente normativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i., nonché di adeguata certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
  - o. non dovranno esistere vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, etc.);
  - p. in caso di depositaria al chiuso dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata del locale e pozzetti di raccolta degli eventuali versamenti con obbligo di svuotamento annuale e smaltimento nelle forme previste dalla vigente legislazione;
  - q. nel caso di depositaria all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia, dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con trattamento dei primi 5 mm. (disoleatore);
  - r. nel deposito dovrà essere assicurata la vigilanza ininterrotta nell'arco delle 24 ore, anche a mezzo impianto di videosorveglianza;

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

## **Capitolo II**

### **Obblighi a carico dell'impresa**

## 10. Obblighi dell'appaltatore

Il Concessionario ed il proprio personale dipendente, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale.

L'impresa appaltatrice provvede alla rimozione, al trasporto del veicolo rimosso ed alla relativa custodia, nell'attesa della restituzione agli aventi diritto, ovvero alle operazioni di blocco in loco.

L'appaltatore dovrà intervenire a seguito di richiesta telefonica da parte Comando Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo con l'automezzo o gli automezzi più consoni al tipo di intervento segnalato e dovrà raggiungere al località indicata nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla richiesta;

L'appaltatore provvederà in ogni caso alla rimozione dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli Operatori di Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 12 CDS e non potrà agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio del Comando di Polizia Locale.

In occasione di eventi, manifestazioni, fiere, concerti, incontri sportivi, servizi particolari ecc per i quali sia ragionevole ipotizzare la presenza di più veicoli da rimuovere, il Concessionario dovrà assicurare la presenza di almeno due veicoli idonei ed attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate.

Effettuata la rimozione, l'impresa appaltatrice provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia esclusivamente all'interno dell'area di cui al precedente articolo 8 e l'appaltatore, ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, ne assume la veste giuridica di custode con i relativi obblighi.

Nell'ufficio di cui all'art. 8 lettera m) devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

L'appaltatore provvederà a comunicare settimanalmente all'ufficio verbali del Comando di Polizia Locale l'elenco dei veicoli rimossi e di quelli restituiti con indicazione della targa del veicolo, della data di rimozione, della data del ritiro, il numero di fattura, la somma fatturata completa della rimozione e della somma relativa ai giorni di custodia. La comunicazione avverrà tramite e-mail, con l'obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dalla Polizia Locale.

Parimenti, nel caso di veicoli rimossi e per i quali non si è provveduto al ritiro, dopo 15 giorni dalla rimozione l'appaltatore comunicherà all'Ufficio Verbali il relativo elenco, al fine dell'attivazione delle procedure di cui al DPR 189/2001 e ss.mm. ii. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dall'appaltatore;

L'appaltatore, quale sostituto dell'amministrazione, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art. 1766 cc, salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 1771 cc, alla scadenza del contratto, l'appaltatore dovrà attivarsi e provvedere alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari al nuovo appaltatore. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dall'appaltatore.

All'atto della rimozione del veicolo, dovranno essere accertate le condizioni manutentive del medesimo e gli eventuali danni presenti sullo stesso o provocati. Dette condizioni dovranno essere indicate nel verbale di rimozione che il personale della ditta provvederà a sottoscrivere, allegando eventualmente anche la relativa documentazione fotografica.

All'appaltatore è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a norma di legge per la conservazione dei dati personali.

Il Concessionario non può rifiutarsi di svolgere i servizi oggetto della concessione di cui all'articolo 1, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale di Borgo San Dalmazzo.

## **11. Verbale di rimozione e registri**

Il personale della Polizia locale, che dispone la rimozione, sarà presente alla stessa e redigerà apposito verbale di ricognizione e di rimozione dei veicoli, consegnandone copia al conducente del carro attrezzi adibito dall'impresa appaltatrice al servizio predetto secondo le modalità e conformemente a quanto previsto dagli articoli 354 e 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada».

Tutti gli atti e i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia stato regolarmente definito, devono essere custoditi per 5 anni.

## **12. Modalità di consegna dei veicoli e di oggetti presenti all'interno del veicolo**

L'impresa aggiudicataria dell'affidamento restituirà i veicoli agli aventi diritto, previo versamento delle tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 13.08.2019 al netto del ribasso offerto in sede di gara, conformemente al D.M. 4 settembre 1998, n. 401 s.m.i.

Nel caso in cui il conducente od il proprietario sopraggiungano durante le operazioni di rimozione del veicolo, ai sensi del D.M. 401/1998, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro-attrezzi od il posizionamento per il traino e nel caso di blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, quando l'attrezzo è stato posizionato sulla ruota e deve essere ancora reso operativo il sistema di bloccaggio, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso previo pagamento:

a) dell'importo relativo il diritto di chiamata;

b) dell'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato;

c) dell'indennità chilometrica;

Nel caso invece in cui il conducente od il proprietario sopraggiungano quando il carro attrezzi è stato chiamato, ma non ancora sopraggiunto, il concessionario avrà diritto a percepire il diritto di chiamata ma il veicolo non potrà essere in alcun modo trattenuto. Le modalità di recupero della relativa somma sono regolate dalle norme del diritto civile.

La riconsegna avverrà successivamente alla redazione di apposito verbale di ricognizione e di consegna facendo uso di modulistica predisposta dall'impresa appaltatrice del servizio e

preventivamente approvata dal Comando di Polizia Locale.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo intendesse ritirare oggetti giacenti all'interno dello stesso, l'impresa dovrà richiedere la presenza di personale della Polizia Locale che provvederà a redigere, contestualmente al ritiro degli oggetti stessi, i necessari atti.

Il verbale sopra indicato sarà redatto in tre copie che saranno consegnate:

- una copia all'avente diritto alla restituzione;
- una copia alla Polizia locale che ha ordinato la rimozione;
- una copia all'impresa appaltatrice.

### **13. Bollettari di riscossione**

I bollettari di riscossione saranno stampati a cura dell'impresa appaltatrice previa accordi con il Comando della Polizia Locale.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la possibilità di procedere, anche a campione, al controllo delle bolle di riscossione della relativa tariffa.

### **14. Cauzioni**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni a persone, animali o cose riconducibili all'espletamento del servizio o derivanti dall'inadempimento delle relative obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall'amministrazione in relazione al presente affidamento (salva comunque la risarcibilità del maggior danno", così come dispone l'art. 101, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) ai sensi della normativa vigente in materia l'Appaltatore dovrà versare una cauzione definitiva pari ad un importo di € 2.000,00, ridotta del 50% in quanto impresa in possesso di Certificazione di Qualità, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e così per un importo di € 1.000,00 nei seguenti modi, a scelta dell'affidatario:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves – Servizio di Tesoreria – Via Lovera 66 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – Codice IBAN 47 J 08397 46010 0000 6010608;
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La suddetta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: l'inottemperanza a tale richiesta costituisce motivo per procedere alla risoluzione del contratto con le modalità previste dal successivo articolo 20.

Tale cauzione sarà restituita agli aventi diritto soltanto alla scadenza dell'affidamento e solo

successivamente alla verifica di conformità, espletata dal RUP, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e in assenza di contenziosi relativi a richieste di risarcimento danni pervenute da terzi in relazione al presente affidamento.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **15. Interventi a rischio e carico dell'appaltatore**

Nei casi in cui per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia di veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico dell'appaltatore, che nulla può pretendere dall'amministrazione comunale.

In caso di accoglimento del ricorso proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione l'appaltatore è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione, senza nulla pretendere dall'amministrazione concedente.

### **16. Norme di relazione**

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

### **17. Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

## **Capitolo III**

### **Rapporti fra impresa appaltatrice e amministrazione comunale**

### **18. Vigilanza e controlli**

Al RUP o ad altro soggetto dallo stesso delegato, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del RUP indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo,

altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Il Comando Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della custodia.

A tal fine l'appaltatore deve consentire al personale appositamente incaricato dal Comune il libero accesso ai locali dell'impresa.

## **19. Garanzie e responsabilità**

L'appaltatore assume la veste del custode con le responsabilità derivanti da tale funzione e con le conseguenze di cui agli articoli 334 e seguenti C.P.

Lo stesso si assume l'intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o sorveglianti potesse derivare all'amministrazione comunale e/o a terzi.

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio con massimali non inferiori a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni alla data di aggiudicazione (c.d. massimale minimo di legge). La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Borgo San Dalmazzo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per danni subiti al proprio veicolo durante le operazioni di rimozione, trasporto, custodia, riconsegna e per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dalla cauzione definitiva di cui all'art.14 o, qualora insufficiente, tali spese dovranno essere rimborsate dall'appaltatore.

Resta inteso che la manutenzione e conservazione nonché eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio sono a completo carico dell'appaltatore, qualunque sia l'importanza e l'entità delle riparazioni.

## **20. Penalità**

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate a mezzo PEC con l'indicazione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali

giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

Qualora il RUP o suo delegato riscontri una delle violazioni al presente Capitolato di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- euro 50,00 in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione dei nominativi del personale dipendente dal Concessionario, all'atto di avvio del servizio;
- euro 100,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore nel luogo di custodia;
- euro 100,00 in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti dal presente capitolato, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;
- euro 250,00 in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- euro 250,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta di pagamento;
- euro 300,00 in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento;

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione a mezzo PEC dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro il termine di giorni 8 dalla notifica.

Il relativo importo dovrà essere, versato nella cassa comunale, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'addebito. In mancanza, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

In ogni caso in cui il Comune incameri in tutto o in parte la cauzione definitiva, essa dovrà essere integrata pena la risoluzione del contratto di cui all'art.32 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 1382 cc, si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

## **21. Remunerazione e importo delle prestazioni dedotte in contratto**

Tutti i servizi resi dall'appaltatore in virtù del presente capitolato sono remunerati esclusivamente attraverso l'introito delle tariffe di cui all'art.6 del presente capitolato. Il versamento sarà effettuato direttamente al concessionario dai proprietari/conducenti dei veicoli rimossi.

## **22. Esecuzione d'ufficio**

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

## **23. Esecuzione in danno**

Ferma restando l'applicazione delle penali, il Comune ha facoltà, in caso di inadempimento o di ritardo del concessionario, di fare eseguire da altra impresa gli interventi non puntualmente o non esattamente eseguiti da quest'ultimo, addebitandogli le spese.

## Capitolo IV

### Personale

#### **24. Personale impiegato nel servizio**

Il personale utilizzato dall'impresa appaltatrice, in numero non inferiore a 4 unità, dovrà essere specializzato, con esperienza nel settore.

Il personale addetto al servizio deve essere dipendente ed amministrato dalla ditta affidataria ed essere in possesso della patente di guida valida ed idonea per condurre tutti i tipi di automezzi in dotazione e munito di certificazione di abilitazione alla rimozione di veicoli ibridi ed elettrici, nonché in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari.

Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s'impegna altresì ad osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

Il concessionario dovrà comunicare all'amministrazione, prima della stipula del contratto, le generalità e la documentazione (patente, contratto, abilitazioni ecc..) del personale che intende impiegare.

L'amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inadatto all'espletamento del servizio. In tal caso il concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo resta estraneo a tutti i rapporti tra il concessionario e di suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e terzi in genere.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

#### **25. Assenze e sostituzione del personale**

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità del servizio alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

#### **26. Gestione del turnover**

L'appaltatore dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo previsto dal presente affidamento.

#### **27. Infortuni, danni e responsabilità**

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

## **28. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

## **29. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

### **Capitolo V**

#### **Norme relative al contratto**

## **30. Formalizzazione della concessione e spese contrattuali**

La ditta aggiudicataria si obbliga a formalizzare a mezzo scrittura privata sottoscritta con firma elettronica la concessione alla data che sarà comunicata dall'Amministrazione comunale: a tal fine il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono a carico della ditta concessionaria tutte le eventuali spese, tasse e diritti inerenti la stipula del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

## **31. Ammontare della concessione**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del Codice, si precisa che il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei flussi di cassa previsti in via presuntiva per il biennio per il concessionario è di € 10.000,00 oltre all'Iva nella misura di legge.

Nel caso di rinnovo di cui al precedente articolo 4, il valore complessivo della concessione per i

4 anni [2+2 rinnovo] ammonta a € 20.000,00 oltre all' Iva della misura di legge.

### **32. Subappalto, sub concessione, cessione del contratto.**

Il subappalto non è ammesso ai sensi dell'articolo 27 — comma 3 — del Codice.

La sub concessione non è ammessa.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto pena la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 32.

### **33. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O;
- applicazione di almeno due penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- omessa integrazione della cauzione definitiva con le modalità e i termini indicati dall'Amministrazione richiedente.

Oltre alle ipotesi di interventi legislativi o regolamentari che impongono tale scelta, costituiranno cause di risoluzione anticipata del contratto i seguenti casi:

- a. ritardo nell'inizio del servizio, nei modi e termini previsti dal presente capitolato;
- b. mancata esecuzione con piena efficienza da parte dell'impresa, previamente diffidata per iscritto, dell'avanzata richiesta di rimozione;
- c. aumento non autorizzato delle tariffe;
- d. qualora l'impresa venga a trovarsi in stato di fallimento;
- e. cessione, sub-appalto o sub-concessione ad altri, anche parziale, del servizio
- f. a seguito di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;

L'anticipata risoluzione è dichiarata unilateralmente dal Comune a mezzo PEC inviata all'impresa concessionaria e produrrà effetti a decorrere dal 15° giorno successivo al

ricevimento, senza che si produca in favore dell'impresa appaltatrice diritto alcuno al rimborso di quanto anticipatamente pagato, a qualsivoglia titolo, per il periodo residuo della concessione.

Contro la declaratoria di risoluzione è ammesso il ricorso agli organi competenti. Resta salvo ed impregiudicato il risarcimento dei danni.

Qualora l'estinzione anticipata sia dovuta a inadempimenti del concessionario, essa comporta l'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

### **34. Fallimento, successione e cessione dell'impresa**

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato

aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

### **35. Recesso**

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato a mezzo PEC da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

### **36. Divieti**

Il concessionario e gli operatori in servizio non possono richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per le prestazioni oggetto di questo capitolato diversi dalle tariffe di cui all'articolo 6.

### **37. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto**

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

### **38. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo. Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

### **39. Novazione soggettiva**

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

### **40. Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

### **41. Varianti**

Le offerte migliorative formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

## **Capitolo VI**

### **Offerta e Aggiudicazione**

#### **42. Offerta**

I concorrenti utilizzando l'apposito modulo di offerta economica dovranno indicare la percentuale di sconto (UNICA) da praticare sulle tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 13.08.2019 poste a base di gara.

Non saranno ammesse offerte con percentuale di sconto uguale a zero: parimenti saranno considerate nulle le offerte incomplete, le offerte sottoposte a riserve o condizioni.

Nella domanda di offerta dovrà altresì essere data indicazione dell'ubicazione della depositaria di cui all'articolo 8 del presente Capitolato.

#### **43. Aggiudicazione**

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera c) del D.lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzato da alta ripetitività.

Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari valore con disponibilità della depositaria di cui all'articolo 8 al di fuori del territorio comunale, si procederà ad affidare all'operatore economico con depositaria più vicina ai confini del territorio comunale.

Nel caso in cui siano state presentate più offerte valide di pari valore con disponibilità della depositaria di cui all'articolo 8 all'interno del territorio comunale, si procederà mediante sorteggio pubblico tra le offerte medesime, in luogo, data e ora che saranno comunicate ai concorrenti interessati.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

<b>Capitolo V</b> <b>Norme finali</b>
--

#### **44. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### **45. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabili sono i Responsabili di Servizio espressamente individuati con provvedimento Sindacale.

#### **46. Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

#### **47. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **48. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

#### **49. Clausola ex art. 20 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013, n° 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto L.vo 30.3.2001, n° 165).**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti della Città di Borgo San Dalmazzo.

A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto pubblicati sul sito Internet della Città di Borgo San Dalmazzo sul percorso:

<http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/codice%20disciplinare/codice%20di%20comportamento.pdf> (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)

<http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/amministrazione%20trasparente/PERSONALE.html>

Il contraente s'impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Città di Borgo San Dalmazzo, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **50. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del Codice e dell'art. 6 D. Lgs. 07

marzo 2005, n. 82. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

#### **51. Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento: Arena dott. Andrea, responsabile del servizio Polizia Locale  
[telefono 0171754170 - e-mail: andrea.arena@comune.borgosandalmazzo.cn.it.]

#### **52. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.